



Decreto prot. 7407

del 22/08/2016

All'Albo il 22/08/2016

IL PRESIDENTE

- VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, in particolare l'art. 554;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, con particolare riferimento all'art. 3;
- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, in particolare l'articolo 39, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il D.P.R. 28.2.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento contenente i criteri per l'esercizio dell'autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale;
- VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- VISTO l'art. 1-*quater* del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27, Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità che individua la normativa di riferimento per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico nelle Istituzioni Afam nelle more della emanazione dello specifico regolamento previsto dall'art. 2 c. 7 lett e) della Legge n. 508/99;
- VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTI i CC.CC.NN.LL. del Comparto alta formazione e specializzazione artistica e musicale del 16.2.2005 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio



- economico 2002-2003), dell'11.4.2006 (biennio economico 2004-2005) e del 4.8.2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009);
- VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Palermo;
- VISTA la nota della Direzione Generale AFAM prot. 5259/MGM del 27/07/2012 con la quale si forniscono indicazioni sulla formazione di graduatorie per soli titoli per il personale in servizio nell'istituzione e che abbia effettuato almeno 24 mesi di servizio;
- VISTA la graduatoria di istituto formulata per il profilo professionale di Coadiutore - area prima - (ex Collaboratore scolastico) del CCNL Comparto AFAM, approvata con decreto prot. n. 10826 del 10/10/2015 in esito al concorso, per soli titoli, indetto con decreto 6907 del 27/06/2015;
- CONSIDERATO che, in attesa della disciplina regolamentare in materia di reclutamento prevista alla citata legge 508/1999, sussiste l'esigenza di assicurare la copertura della dotazione organica del personale tecnico amministrativo con carattere di continuità per garantire il funzionamento delle istituzioni AFAM;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 04/07/2016 che ha stabilito l'indizione di selezione pubblica, per titoli, per l'aggiornamento della predetta graduatoria di Istituto;

DECRETA:

Art. 1.

1. E' indetto il concorso per soli titoli per l'aggiornamento della graduatoria d'Istituto, relativa al profilo professionale di "**Coadiutore**" (ex Collaboratore scolastico) - area I, allegato B al CCNL Afam 2006/2009 sottoscritto il 4 agosto 2010.
2. Il personale in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 2 del presente bando ha titolo a partecipare alla presente procedura.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Al concorso ha titolo a partecipare, ai fini dell'aggiornamento dei titoli posseduti, il **personale in servizio presso questa Istituzione** con contratto a tempo determinato nel profilo professionale di "Coadiutore" alla data di emanazione del presente bando che risulti inserito nella graduatoria di Istituto di cui all'art. 1.
2. I candidati devono essere in possesso, altresì, dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani) o di altro Stato dell'Unione Europea;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
 - c) idoneità fisica all'impiego;
 - d) godimento dei diritti politici;
 - e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati



da invalidità insanabile o non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui all'art. 56 commi 5 e 6 del CCNL del 16.2.2005 o nelle corrispondenti sanzioni previste dal precorso ordinamento;

f) non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciale;

g) non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati;

h) possesso del seguente titolo di studio: assolvimento dell'obbligo scolastico.

3. I requisiti previsti nel presente articolo debbono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Presentazione della domanda – termine – contenuti e modalità

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice secondo l'apposito modello (allegato A), recante la sottoscrizione del candidato non soggetta ad autenticazione, deve essere inviata alla Accademia di Belle Arti di Palermo – Via Papireto n. 1 – c.a.p. 90134 Palermo **entro il termine perentorio del 21/09/2016**; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non firmate e/o presentate oltre il termine di cui sopra non verranno prese in considerazione.

2. Le domande recapitate a mano dovranno essere consegnate presso gli uffici di segreteria dell'Istituzione che provvederanno ad apporre sulle medesime il timbro a calendario e a rilasciare ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

3. La domanda può essere spedita anche con posta elettronica certificata (PEC), purché l'autore sia identificato ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) esclusivamente all'indirizzo accademiadipalermo@pec.it. In tal caso, la domanda deve comunque essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato A del presente bando e il candidato dovrà allegare la documentazione richiesta in formato pdf.

4. Nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

- a) il cognome e nome (le donne coniugate devono indicare solo il cognome di nascita);
- b) la data e luogo di nascita;
- c) di essere in possesso dei requisiti di servizio richiesti per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2;
- d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- e) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- g) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità di cui al precedente art. 2, c. 2 lettere e), f), g);
- h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

5. Nella domanda di ammissione deve risultare, inoltre, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni relative al concorso.

6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva



comunicazione dell'eventuale cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione

- 1.** Il possesso dei requisiti di ammissione, nonché dei titoli di studio, professionali e di servizio e dei titoli di preferenza dei quali si intende chiedere la valutazione, è attestato dal candidato, sotto la propria personale responsabilità, mediante dichiarazione sostitutive rese ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni; nel caso di più titoli, anche di diversa natura, il relativo possesso può risultare da un'unica dichiarazione sostitutiva.
- 2.** L'Amministrazione espletterà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.
- 3.** I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se inoltrati, con le medesime modalità di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 del presente bando, entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Inammissibilità della domanda – esclusione dal concorso

- 1.** E' inammissibile la domanda priva della sottoscrizione del candidato o inoltrata oltre il termine perentorio indicato nel precedente art. 3, nonché la domanda da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui si riferisce.
- 2.** L'Istituzione dispone l'esclusione dei candidati che risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui al precedente art. 2 o abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
- 3.** I candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione; l'Istituzione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

- 1.** Con successivo decreto Presidenziale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, che sarà costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 555 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 297/94;
- 2.** Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice dovrà essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.



Art. 7.

Valutazione titoli

- 1.** I titoli dichiarati ed allegati alla domanda e/o pervenuti, comunque, entro i termini di scadenza di presentazione della stessa, verranno valutati dalla Commissione esaminatrice sulla base delle indicazioni di cui alle annesse tabelle per la valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio e dei titoli di preferenza (allegati B e C).
- 2.** I titoli di cui al comma 1 per essere valutati devono essere posseduti dai candidati entro i termini di scadenza della presentazione della domanda di ammissione al concorso.
- 3.** I titoli di studio, professionali e di servizio di cui al comma 1 per essere valutati dovranno essere stati acquisiti a decorrere dal 21/07/2015 (primo giorno successivo al termine di scadenza fissato per l'inclusione nella graduatoria oggetto di aggiornamento).
- 4.** I titoli di servizio di cui al comma 1 saranno valutati sino alla data del 21/09/2016.

Art. 8

Formazione e pubblicazione della graduatoria per le assunzioni a tempo determinato

- 1.** La commissione esaminatrice formerà la graduatoria definitiva di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.
- 2.** La graduatoria di cui al comma 1 sarà approvata con Decreto Presidenziale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
- 3.** Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato all'Albo dell'Istituzione, sul relativo sito internet nonché sul sito internet AFAM-MIUR.
- 4.** Dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Istituzione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9

Utilizzazione della graduatoria

- 1.** Fino alla emanazione del regolamento sul reclutamento del personale previsto dall'art. 2 c. 7 lett. e) della legge n. 508/99 i candidati inclusi nella graduatoria della presente procedura concorsuale hanno titolo a sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato nel limite dei posti che risultano vacanti e/o disponibili nell'Istituzione, anche derivanti da conversioni temporanee di organico, a tempo pieno e/o parziale.

Art. 10.

Accesso ai documenti amministrativi

- 1.** L'accesso ai documenti da parte dei legittimi interessati può essere esercitato ai sensi della legge n. 241/1990, nei tempi e nei limiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 per le procedure concorsuali.



Art. 11.
Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dalla procedura concorsuale nonché avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale, entro il termine di prescrizione ordinaria, al Tribunale Civile – sez. Lavoro di Palermo.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali

1. L'Amministrazione, con riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento della presente procedura.

Art. 13.
Norme finali e di rinvio

1. Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante. Il presente bando è pubblicato all'Albo dell'Istituzione, nonché sul relativo sito internet.

Palermo 22/08/2016

Affisso all'Albo e sul sito web il 22/08/2016

F.to
IL PRESIDENTE
Prof. Antonio La Spina



Allegato A

Schema di domanda (in carta libera)

Al Presidente dell'Accademia
di Belle Arti di Palermo
Via Papireto n. 1
90134 PALERMO

...l... sottoscritt... (1) nat... a(prov. di)
il..... residente in(prov. di) via
c.a.p. tel. chiede di essere ammesso al concorso per soli titoli indetto ai fini
dell'aggiornamento della graduatoria di istituto relativa al profilo professionale di **Coadiutore** - area I,
allegato B al CCNL Afam 2006/2009 del 4 agosto 2010 - per

aggiornamento titoli.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che alla data del era in servizio in qualità di Coadiutore a tempo determinato presso Codesta Istituzione;

b) di maturare **dal 21/07/2015** e sino alla data del **21/09/2016** un'anzianità di effettivo servizio nel profilo professionale di Coadiutore o in qualifica immediatamente superiore presso le Istituzioni Afam, come di seguito indicato:

dal..... al..... qualifica..... presso.....

dal..... al..... qualifica..... presso.....

dal..... al..... qualifica..... presso.....

c) di aver assolto all'obbligo scolastico o di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio:

..... conseguito il presso diin data.....;

..... conseguito il presso diin data.....;

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.....oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:

3) di non aver riportato condanne penali e/o di non avere i seguenti carichi penali pendenti (*in caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso*);

4) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità previste dal bando di concorso;

5) di non aver prestato servizio presso altre Amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni:.....,servizi che sono cessati (eventualmente) per i seguenti motivi:.....;

6) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:..... ;

7) di essere in possesso dei sotto elencati titoli di studio e professionali e/o titoli di servizio di cui si chiede la valutazione ai sensi dell'allegato B al bando di concorso..... (2);

8) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'allegato C al bando di concorso(2);

9) di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato nel profilo di coadiutore.

Luogo e data

Firma
(non soggetta ad autenticazione)

Si allega la seguente documentazione:

1)

2)

3)

Note all'allegato A:

(1) Le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile;

(2) I titoli devono essere allegati alla domanda di ammissione o inoltrati nel medesimo termine e con le medesime modalità della domanda, esclusivamente nelle forme previste dal bando.



ALLEGATO B

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO DI "COADIUTORE"

A) TITOLI DI SERVIZIO (1)

- 1) Servizio effettivo a tempo determinato prestato in qualità di coadiutore (ex Collaboratore scolastico) o in qualifiche superiori, nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale statali: PUNTI 0,5 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (2).
- 2) Altro servizio effettivo prestato a tempo determinato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione: PUNTI 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

B) TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

- 3) Diploma di qualifica, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (si valuta un solo titolo) (3): PUNTI 1
- 4) Laurea di primo livello, Diploma accademico di primo livello delle istituzioni Afam, Diploma vecchio ordinamento istituzioni afam (esclusivamente se in possesso del diploma di scuola secondaria superiore) conseguito a decorrere dal 01/01/2013 o titoli equipollenti (3)(4): PUNTI 1.
- 5) Diploma di laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale, Diploma vecchio ordinamento istituzioni afam (esclusivamente se in possesso del diploma di scuola secondaria superiore) conseguito sino al 31/12/2012, Diploma accademico di secondo livello delle istituzioni Afam o titoli equipollenti (3)(4): PUNTI 1,5.
- 6) Idoneità in graduatorie di concorsi di qualifica superiore nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale: PUNTI 1 per titolo (5).

NOTE

- 1) I mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando :
 - come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
 - in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
 - come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario." Esempio: servizio prestato dal 15 marzo al 22 maggio
Calcolo: dal 15 marzo al 14 aprile = 1 mese
dal 15 aprile al 14 maggio = 1 mese
dal 15 maggio al 22 maggio = gg.8.
- (2) Il servizio a tempo determinato prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche si valuta nella stessa misura di quello prestato nelle istituzioni afam se prestato fino all'anno scolastico 2002/2003; il servizio prestato successivamente al 1° settembre 2003 è valutato come servizio alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.
- (3) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero.
- (4) Si valuta un solo titolo, il più favorevole tra quelli indicati ai punti 4 e 5.
- (5) Si valutano al massimo due idoneità.



TABELLA DEI TITOLI DI PREFERENZA

A PARITA' DI MERITO I TITOLI DI PREFERENZA, AI SENSI DEL'ARTICOLO 5 C. 4 DEL D.P.R. 9.5.1994, N. 487, SONO:

1. gli insigniti di medaglie al valore militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma rafferma.

A PARITA' DI MERITO E TITOLI, LA PREFERENZA E' DETERMINATA:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.

RISERVE

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68 per singola istituzione e per distinti profili professionali.